



Sentenza n. 223/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere

dott. Marcello Iacubino Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **37588** del registro

di segreteria, nei confronti di:

GIANNELLI Ornella, nata a Brindisi il 31.01.1959 (CF: GNNRLL59A71B180Q) ed ivi residente alla via G. Pellizza Da Volpedo 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia De Vito, con studio in Brindisi alla Via Pasquale Romano (pec devitopatrizia@pec.it).

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024 – con l'assistenza del Segretario dott.ssa Maria Teresa Savino – il giudice relatore Marcello Iacubino, il P.M. nella persona del S.P.G. Fernando Gallone, l'Avv. Patrizia De Vito per la parte convenuta, come da verbale in atti.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. – La Procura regionale, con atto di citazione depositato il 7 maggio 2024 e ritualmente e tempestivamente notificato, ha convenuto in giudizio la sig.ra

	Ornella Giannelli per sentirla condannare al risarcimento del danno per la	
	somma complessiva di euro 2.667,12 oltre accessori in favore della Regione	
	Puglia, a titolo di danno all'immagine attesa la totale rifusione del danno	
	patrimoniale.	
	Tale richiesta afferisce alla condotta di falsa attestazione di presenza – per	
	complessive 80 ore e 10 minuti – in ufficio da parte del dipendente, in servizio	
	presso la Regione Puglia - Sezione Provveditorato-Economato della sede di	
	Brindisi, nel periodo ricompreso tra il 19 luglio ed il 15 novembre 2018,	
	condotta la cui illiceità in ambito penale è stata accertata con sentenza, passata	
	in giudicato, n. 293/2022 del GUP presso il Tribunale di Brindisi, emanata ai	
	sensi dell'art. 444 c.p.p.	
	Il P.M. ha perciò proceduto a chiamare in giudizio la predetta, contestandole	
	l'integrazione di una fattispecie di danno erariale all'immagine, ai sensi	
	dell'art. 55- <i>quinquies</i> del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dal	
	decreto legislativo n. 150 del 2009, a mente del quale il dipendente di una	
	pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in	
	servizio, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è	
	obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto, a	
	titolo di retribuzione, nei periodi per i quali sia accertata la mancata	
	prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.	
	2. Avendo la convenuta richiesto, in sede di costituzione in giudizio, di essere	
	ammessa al rito abbreviato per la definizione alternativa dello stesso ai sensi	
	dell'art. 130 del Codice di Giustizia Contabile (C.G.C.) – con allegato il parere	
	favorevole del pubblico ministero espresso in data 06.09.2024 – è stata,	
	quindi, fissata, per l'esame dell'istanza ai sensi dell'art. 130, comma 5,	
	2	

C.G.C., l'udienza camerale del 9 ottobre 2024.

3. – All’esito di tale udienza con decreto n. 13/2024 è stato deliberato di accogliere la richiesta di rito abbreviato della sig.ra Giannelli ed è stato stabilito il termine perentorio di 30 giorni per la parte convenuta per il versamento, in unica soluzione, dell’importo di euro 533,42 a titolo di risarcimento del danno all’immagine, disponendo il deposito della relativa prova in segreteria (comprensiva della reversale d’incasso emessa dall’Amministrazione danneggiata); contestualmente, è stata fissata l’udienza odierna in camera di consiglio per la verifica del tempestivo e regolare versamento della somma determinata.

4. - Il 16.10.2024 per mezzo della propria difesa la parte convenuta – che già in data 25.09.2024 aveva depositato, irritualmente rispetto alla procedura di cui al veduto art. 130 C.G.C., ricevuta del versamento effettuato a beneficio dell'Ente asseritamente danneggiato – ha depositato copia della reversale di incasso n. 98934 del 30.09.2024 rilasciata da Regione Puglia nella procedura in oggetto.

5. – All’odierna udienza camerale, il rappresentante del P.M. e il difensore della convenuta, alla luce del pagamento effettuato, hanno chiesto che il giudizio fosse definito ai sensi di legge.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

6. – Non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato e tempestivo versamento da parte del convenuto della somma di euro 533,42 in esecuzione del sopra richiamato decreto n. 13/2024, emesso in applicazione dell'art. 130, comma 6, C.G.C., onde il giudizio di che trattasi deve essere definito ai sensi del successivo

